



UNIVERSITÀ DI PISA

CONVENZIONE B) FASE IMPRESA

ACCORDO DI LICENZA NON ESCLUSIVA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL MARCHIO “*AZIENDA SPIN OFF DELL’UNIVERSITA’ DI PISA*”

TRA

UNIVERSITÀ DI PISA

con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, codice fiscale 80003670504, partita Iva 00286820501,
rappresentata dal Rettore, Prof. Riccardo Zucchi, autorizzato alla firma del presente atto con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____,
di seguito denominata “Università”

E

LA SOCIETÀ

con sede in

codice fiscale

partita Iva

di seguito denominata "Società", rappresentata da

nato/a a _____ il

in qualità di

domiciliato per la sua carica in via _____ n.

congiuntamente indicate come le “Parti”



UNIVERSITÀ DI PISA

PREMESSO CHE

- A. A.L'Università di Pisa è titolare del marchio nazionale di impresa "SO" (Spin off dell'Università di Pisa) n. 302024000067324 del 22 aprile 2024 per contraddistinguere prodotti e servizi per le classi 16, 25, 35, 41, 42, 44 e 45.
- B. B.Le procedure di concessione in uso del marchio ad imprese interessate devono essere definite ai sensi dell'articolo 9 del "Regolamento di ateneo in materia di spin off accademici" emanato con D.R. 25084 del 3 luglio 2015 e rispondenti ai criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 60 del 19/12/2013;
- C. La società è interessata ad utilizzare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi appartenenti al/i genere/i *(inserire il genere/i di interesse della società)*;
- D. Per la società hanno avuto esito positivo le procedure di valutazione e approvazione previste dal Regolamento di Ateneo in materia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Università concede in licenza alla Società, che accetta, alle condizioni stabilite nella presente convenzione e per gli usi consentiti dalla legge, l'uso non esclusivo e temporaneo del marchio "Azienda Spin off dell'Università di Pisa" per contraddistinguere prodotti e/o servizi appartenenti al/ai settore/settori merceologici *nei/nel* "Territorio" italiano/i.

La Società s'impegna ad utilizzare il marchio dell'Università unicamente per contraddistinguere propri prodotti e/o servizi appartenenti al settore/i merceologici:
(inserire i settori merceologici di interesse della società), che abbiano un collegamento con l'attività di ricerca e/o di valorizzazione proveniente dall'Università di Pisa.

ART. 2 – MODALITÀ E LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO



UNIVERSITÀ DI PISA

Il marchio “Azienda Spin-Off dell’Università di Pisa” deve essere utilizzato congiuntamente al Nome e/o ad altro marchio generale o speciale della Società, che dovranno essere apposti in posizione preminente e con caratteri di dimensioni maggiori rispetto al marchio “Azienda Spin off dell’Università di Pisa”.

La Società non ha il diritto di cedere o sublicenziare a terzi l’uso del marchio, neppure in caso di trasferimento di azienda.

Riguardo alla eventuale circolazione di prodotti, contraddistinti dal marchio, al di fuori dei Territori per i quali è concessa la licenza non esclusiva, la Società si assume, nei rapporti con l’Università, ogni responsabilità, ogni rischio ed ogni costo, liberando e manlevando espressamente l’Università da responsabilità di qualsiasi natura e da ogni eventuale richiesta di terzi.

ART. 3 – CONTRAFFAZIONE E CONTESTAZIONI DI SOGGETTI TERZI NEI TERRITORI DELLA LICENZA NON ESCLUSIVA

In caso di contraffazione e/o utilizzo illecito del marchio da parte di soggetti terzi nei Territori della licenza non esclusiva, la Società, usando la normale diligenza, informerà tempestivamente l’Università. Società ed Università concorderanno secondo buona fede e correttezza, le azioni stragiudiziali e giudiziarie da intraprendere, compresa la ripartizione delle spese.

In caso di contestazioni stragiudiziali e giudiziarie da parte di soggetti terzi in ordine alla validità del marchio nei Territori e nei settori merceologici della licenza non esclusiva le Parti concordano che ciascuna di esse avrà la facoltà e si farà carico di esperire a proprie spese le azioni e difese stragiudiziali e giudiziarie che riterrà opportune, senza che la Società possa pretendere alcun risarcimento danni o rimborso dall’Università in caso di cessazione della validità del marchio e/o di condanna per violazione di diritti di terzi.

ART. 4 – DURATA

La presente convenzione ha durata di anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Dopo tre anni la convenzione è soggetta alla valutazione del Comitato Spin off dell’Università.



UNIVERSITÀ DI PISA

Dopo la scadenza del periodo contrattuale la Società non può utilizzare il marchio “Azienda Spin-Off dell’Università di Pisa”.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

La Società corrisponderà all’inizio di ciascun anno di uso del marchio il corrispettivo annuale di euro 500,00 oltre IVA stabilita per legge mediante portale PagoPA dell’Università di Pisa <https://unipi.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home> nella sezione Ricerca Codice Avviso Causale: Convenzione per la concessione del marchio “Azienda Spin off dell’Università di Pisa”.

ART. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente entro giorni 20 le variazioni della compagine societaria, a fronte delle quali l’Università di Pisa ha facoltà di recedere dall’accordo con raccomandata A/R da inviarsi entro giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

L’Università, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione con effetto immediato ai sensi dell’art.1456 c.c., mediante comunicazione scritta alla Società, in caso di violazione da parte della Società stessa, dell’obbligo di non utilizzo del marchio fuori del Territorio per i quali è concesso e del divieto di cessione a terzi dell’uso del marchio.

In ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse, in presenza di gravi e documentati motivi, può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni mediante raccomandata AR, fatte salve le prestazioni già eseguite.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DERIVANTE DA PRODOTTI DIFETTOSI

La Società, per quanto possa occorrere, s’impegna a tenere manlevata e indenne l’Università da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dai danni cagionati a terzi dall’immissione in commercio di prodotti, o dallo svolgimento di servizi, difettosi, contraddistinti con il marchio “Azienda Spin-Off dell’Università di Pisa”.



UNIVERSITÀ DI PISA

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, le Parti concordano che il presente accordo è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana e che si sottomettono in via esclusiva alla giurisdizione e competenza del Foro di Pisa.

ART. 9 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione agli effetti della pubblicità presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, e le relative spese saranno a carico della Società. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), è assolta in modo virtuale, sin dall'origine – (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n° 27304 del 7.06.2016).

Letto, approvato e sottoscritto.

Pisa,

Università di Pisa
Prof. Riccardo Zucchi*

Società

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*